

Circolare monotematica: Finanziaria 2010 e decreto milleproroghe

Data: 26.01.2010

**Indice**

<b>Finanziaria 2010:</b>	
Riduzione acconto irpef	pag. 2
Detrazione irpef 36%	pag.2
Aliquota Iva interventi di recupero patrimonio edilizio	pag.2
Aumento Irap addizionale per regioni con deficit sanitario	pag.3
Detrazione irpef comparto sicurezza, difesa e soccorso	pag.3
Detassazione c.d. premi di produttività	pag.3
Rivalutazioni partecipazioni e terreni per persone fisiche	pag.3
Credito d'imposta ricerca e sviluppo	pag.4
Disposizioni che mancano all'appello	pag.4
<b>Decreto milleproroghe:</b>	
Proroga scudo fiscale	Pag.5
Studi di settore per il 2009 e il 2010	Pag. 6
Invio telematico di retribuzioni e ritenute	Pag.6
Proroga deduzioni forfetarie distributori di carburante	Pag. 6
Altre proroghe	Pag. 6

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale 30.12.2009, n. 302, la Legge Finanziaria 2010.

Le principali novità sono:

- proroga della detrazione IRPEF del 36% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- fissazione dell'aliquota Iva 10% anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa;
- riproposizione della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La Finanziaria 2010 si compone di 2 articoli e le disposizioni rilevanti di natura fiscale sono contenute nell'art. 2, composto di 253 commi.

Qui di seguito si analizzano le disposizioni principali, contenenti novità di natura fiscale

#### RI DUZI ONE ACCONTO IRPEF 2009 (art. 2, commi da 6 a 8)

Come noto con il DL n. 168/2009 il Legislatore ha previsto il differimento di una quota (20%) dell'acconto IRPEF 2009 il cui versamento doveva essere effettuato entro il 30.11.2009.

Considerato che il citato Decreto non sarà convertito in legge, la Finanziaria 2010 gestisce la procedura per il recupero delle somme versate/ trattenute in eccesso rispetto alla nuova percentuale del 79% "riproponendo" quanto già contenuto nel citato Decreto. Pertanto è confermato che:

- ai soggetti che alla data del 24.11.2009 hanno versato l'acconto IRPEF 2009 senza tener conto del "differimento" di 20 punti percentuali, spetta un credito d'imposta pari all'ammontare versato in eccesso, che può essere utilizzato in compensazione. A tal fine nel mod. F24 va utilizzato il codice tributo "4035";
- i sostituti d'imposta che hanno trattenuto in busta paga l'acconto IRPEF 2009 ai soggetti che hanno presentato il mod. 730, calcolato sulla base dell'originaria percentuale (99%) restituiranno il maggior importo trattenuto con la retribuzione di dicembre 2009.

#### DETRAZI ONE IRPEF 36% (art. 2, comma 10)

La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2012, fermi restando gli altri contenuti della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell'intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.

È prorogata altresì la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2012, a condizione che l'immobile sia ceduto / assegnato entro il 30.6.2013.

#### ALIQUOTA IVA INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 2, comma 11)

La Direttiva n. 2009/47/CE ha modificato l'elenco (contenuto nell'Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE) dei beni e dei servizi per i quali i singoli Stati possono prevedere un'aliquota ridotta.

In particolare, in detto elenco sono stati ricompresi i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie.

Alla luce di ciò, il comma 11 in esame dispone che "a regime", l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è fissata nella misura ridotta del 10% .

**AUMENTO IRAP / ADDIZIONALE PER REGIONI CON DEFICIT SANITARIO**  
(art. 2, comma 86)

Per le Regioni che presentano un disavanzo sanitario, prive di un "piano di rientro", è previsto un incremento automatico dell'aliquota IRAP pari al 0,15% e dell'addizionale pari allo 0,30% .

**DETRAZIONE COMPARTO SICUREZZA, DI FESA E SOCCORSO**  
(art. 2, commi 156, lett. a e 157)

È prorogata al 2010 la riduzione dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali), sul trattamento economico accessorio riservato al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La riduzione è applicata dal sostituto d'imposta ai titolari di un reddito complessivo di lavoro dipendente 2009 di ammontare non superiore a € 35.000.  
Si rammenta che la riduzione in esame spettante per il 2009 è stata quantificata in € 134.

**DETAZZAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ"**  
(art. 2, commi 156, lett. b e 157)

È confermata la proroga per il periodo 1.1 – 31.12.2010 dell'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di "premi produzione" introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008:

- su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva ex art. 2, DL n. 93/2008.

**RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI PER PERSONE FISICHE**  
(art. 2, comma 229)

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1.1.2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.  
Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 31.10.2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).  
Invariata l'aliquota dell'imposta sostitutiva, pari al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) e al 2% (per partecipazioni non qualificate).

**CREDITO D'IMPOSTA "RICERCA & SVILUPPO"  
(art. 2, comma 236)**

Per gli anni 2010 e 2011 è riproposta la concessione di un credito d'imposta per le spese relative all'attività di "ricerca & sviluppo".

Le modalità attuative saranno stabilite da un apposito DM. In particolare il comma 236 prevede che potranno essere individuate nuove tipologie di investimenti agevolabili nonché "i soggetti beneficiari meritevoli" dell'agevolazione

**DISPOSIZIONI CHE "MANCANO ALL'APPELLO"**

Negli ultimi anni alcune disposizioni a favore di determinati settori e soggetti, introdotte con riferimento ad un determinato periodo d'imposta, sono state oggetto di ripetute proroghe e quindi "riproposte" di volta in volta per l'anno successivo.

Nella Finanziaria 2010 in esame spicca l'assenza della proroga di alcune disposizioni di favore tra le quali si evidenziano:

- il regime agevolato (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad € 168 e imposta catastale in misura proporzionale dell'1%) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volti a favorire la "formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina";
- il beneficio a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
- la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'autoaggiornamento e la formazione riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado;
- la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale).

**DECRETO MILLEPROROGHE**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2009, n. 302, con decorrenza dalla stessa data, il c.d. "Decreto Milleproroghe".

Tra le principali disposizioni si evidenziano:

- la proroga del c.d. "scudo fiscale" con il contestuale allungamento dei termini per l'attività di accertamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, degli illeciti correlati al possesso di attività all'estero;
- il differimento del termine entro il quale saranno approvati gli studi di settore applicabili per il 2009 ed il 2010;
- il riconoscimento anche per il 2009 ed il 2010 della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

**PROROGA "SCUDO FISCALE"  
(art. 1, commi da 1 a 3 e 7)**

Come noto l'art. 13-bis, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, ha (ri)proposto la disciplina dell'emersione delle attività detenute all'estero conosciuta come "scudo fiscale" che consente, ai residenti in Italia che detengono attività all'estero in violazione delle disposizioni sul c.d. "monitoraggio fiscale", di "sanare" la propria posizione fiscale consegnando entro il 15.12.2009 ad un intermediario abilitato (ad esempio, banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione riservata e la provvista necessaria per il versamento dell'imposta straordinaria pari al 5% delle attività indicate nella dichiarazione stessa.

Ora il Decreto in esame dispone la proroga dello "scudo fiscale" con la fissazione di due diverse misure dell'imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria:

- la prima pari al 6% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il 28.2.2010;
- la seconda pari al 7% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall'1.3 al 30.4.2010.

**TERMINI DI ACCERTAMENTO**

Con l'aggiunta di due nuovi commi all'art. 12, D.Lgs. n. 78/2009, l'Amministrazione finanziaria potrà avvalersi del nuovo termine di 8 anni, in luogo dei precedenti 4, per l'attività di accertamento delle attività detenute in Stati c.d. "paradisi fiscali" in violazione degli obblighi di "monitoraggio fiscale", sia ai fini IVA che delle imposte dirette, basata sulla presunzione di cui al comma 2 del citato art. 12 in base al quale "gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... senza tener conto delle limitazioni ... in violazione degli obblighi di dichiarazione ... ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione".

Raddoppiano anche i termini di accertamento delle violazioni relative al "monitoraggio fiscale" ex art. 4, DL n. 167/90 e quindi derivanti dall'errata/ omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO.

**LAVORATORI TRANSFRONTALI ERI**

Come noto, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17.11.2009, n. 48/E, fornendo una serie di chiarimenti in merito alle attività detenute all'estero "da parte di determinate categorie di lavoratori dipendenti residenti in Italia, che prestano la propria attività lavorativa all'estero", ha delineato un "regime di favore" al fine di "non penalizzare" tali soggetti, considerando che gli stessi "... si caratterizzano per la carenza della volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all'occultamento di disponibilità finanziarie all'estero".

Il Decreto Milleproroghe prevede la possibilità da parte dei soggetti in esame, titolari di redditi di lavoro dipendente "estero", di presentare una dichiarazione integrativa dei redditi 2008 (mod.

UNICO 2009), al fine di sanare l'omessa/ incompleta presentazione del quadro RW per le

disponibilità finanziarie detenute all'estero derivanti dall'attività di lavoro dipendente ivi prestato, entro il 30.4.2010, beneficiando dell'applicazione della sanzione ridotta (€ 25).

**STUDI DI SETTORE PER IL 2009 E 2010**  
(art. 1, comma 4)

Con i Provvedimenti 16.1.2009 e 7.10.2009 l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli studi di settore interessati dalla revisione che darà luogo agli studi di settore applicabili, rispettivamente, dal 2009 e dal 2010.

Il Decreto in esame, al fine di permettere il monitoraggio degli effetti della crisi, differisce tale termine prevedendo che, per gli anni 2009 e 2010, gli studi di settore dovranno essere approvati, rispettivamente, entro il 31.3.2010 e il 31.3.2011.

**INVIO TELEMATICO DI RETRIBUZIONI E RITENUTE**  
(Art. 1, comma 6)

È differito da gennaio 2010 a gennaio 2011, con una fase di sperimentazione nel corso del 2010, il termine a decorrere dal quale, in base alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 121 a 123, Finanziaria 2008, i sostituti d'imposta dovranno utilizzare il c.d. "770 mensile", ossia nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate.

**PROROGA DEDUZIONI FORFETARIE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**  
(Art. 1, comma 8)

Il Decreto proroga per altri 2 anni l'agevolazione fiscale prevista, a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, dall'articolo 21 L. 3448/1998. Si tratta di una deduzione forfetaria dal reddito d'impresa, da calcolare applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi relativi all'attività di cessione di carburante:

- 1.1% dei ricavi fino a € 1.032.913,80;
- 0.6% dei ricavi oltre € 1.032.93,80 fino a € 2.065.827,60;
- 0,4% dei ricavi oltre € 2.065.827,60.

**ALTRE PROROGHE**

**SOSPENSIONE VERSAMENTI PER I TERREMOTATI D'ABRUZZO - Art. 1, comma 10**

Il Decreto in esame prevede il differimento del termine fino al quale opererà la sospensione dei versamenti di imposte e contributi per i soggetti colpiti dal terremoto in Abruzzo del 2009, demandando la fissazione dello stesso e l'individuazione dei soggetti beneficiari ad un'apposita ordinanza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con l'Ordinanza 30.12.2009, n. 3837 ha fissato detto termine al 30.6.2010 ed i soggetti interessati sono quelli individuati dall'Ordinanza 6.6.2009, n. 3780.

**5 PER MILLE – Art. 1, comma 15**

È disposto che le somme "accantonate" in appositi fondi risultanti nel bilancio 2009 che in tale anno non sono state impegnate potranno essere utilizzate e ripartite nel 2010.

**CERTIFICAZIONE CREDITI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Art. 1 comma 16**

Il Milleproroghe estende anche al 2010 il meccanismo che consente ai fornitori P.A. di richiedere la certificazione dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti vantati, ai fini di una loro anticipazione da parte delle banche.

**MEDICI: DA ATTIVITÀ INTRAMOENIA AD ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE – Art. 6 comma 1**

Rinvio al 31 gennaio 2011 il termine entro cui i medici possono decidere il passaggio dalla attività intramoenia a quella libero-professionale.

**PASSAGGIO DALLA TARSU ALLA TIA – Art. 8, comma 3**

Modificando nuovamente l'art. 5, comma 2-quater, DL n. 208/2008, il Decreto in esame prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio potrà adottare il regolamento di cui all'art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 entro il 30.06.2010 (anziché entro il 31.12.2009 come previsto dalla c.d. "Manovra d'estate 2009"). Conseguentemente, soltanto a decorrere da tale data, in caso di mancata adozione del citato regolamento da parte del Ministro, i Comuni potranno adottare la Tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni e dei regolamenti vigenti.

**RAEE - art. 9, comma 2**

Il comma in esame dispone la proroga fino al 31.12.2010 del termine, fissato dall'art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 151/2005, fino al quale i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), allo scopo di finanziare le operazioni di raccolta e gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici, devono provvedervi secondo le medesime modalità previste per i RAEE storici, ossia mediante l'obbligatoria istituzione di sistemi collettivi, in proporzione alla quota

di mercato dei produttori presenti sul mercato nell'anno di riferimento e senza la costituzione di adeguata garanzia.

La data a decorrere dalla quale i produttori si assumeranno la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei RAEE nuovi è quindi differita alla più vicina data tra la definizione del sistema europeo di identificazione dei produttori e il 31.12.2010.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**